

AMBITO TERRITORIALE SOCIALE N.12
COMUNE DI POLVERIGI

IL RESPONSABILE I° SETTORE DELL'UNIONE TERRA DEI CASTELLI

VISTA la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la Legge Regionale 27 dicembre 2018 n. 49 di modifica e integrazione alla Legge Regionale n. 36/2005 e ss.mm.ii.;

VISTA la Legge Regionale 15 luglio 2021 n. 16 con cui sono state modificate la Legge Regionale 16 dicembre 2005 n. 36 e la Legge Regionale 27 dicembre 2006 n. 22;

VISTO il Regolamento dell'Ambito Territoriale Sociale n. 12 per le assegnazioni di alloggi di edilizia residenziale pubblica sovvenzionata, approvato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 1 del 25/02/2009 e da ultimo modificato con Delibera del Comitato dei Sindaci n. 4 del 10/01/2022;

VISTA la Delibera di Giunta n. dell'Unione n. 38 del 01/06/2022 con cui è stato approvato il presente bando;

VISTA la Determinazione del sottoscritto n. 138 del 06/06/2022;

VISTI gli artt. 107 e 109, comma 2, del TUEL 18/08/2000 n. 267;

RENDE NOTO CHE

È INDETTO IL BANDO DI CONCORSO PER LA FORMAZIONE DELLA GRADUATORIA DEGLI ASPIRANTI ALL'ASSEGNAZIONE DI ALLOGGI DI EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA SOVVENZIONATA NEL COMUNE DI POLVERIGI

ART. 1 - A CHI È RIVOLTO IL BANDO

1. Il presente bando di concorso è rivolto a coloro che, in possesso dei requisiti più avanti descritti, hanno bisogno di un alloggio di dimensioni idonee alle esigenze del proprio nucleo familiare ad un canone di locazione inferiore a quello del mercato degli affitti.

ART. 2 - CITTADINI CHE POSSONO FARE DOMANDA

Sede: Via G. Leopardi 5, 60020 Agugliano (AN)
Codice Fiscale: 93103260423 – Partita IVA: 02253660423



1. Possono presentare l'istanza coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti alla data di presentazione della domanda:

a) essere cittadini italiani o di un Paese appartenente all'Unione Europea ovvero cittadini di Paesi che non aderiscono all'Unione Europea, titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo possessori di permesso di soggiorno di durata biennale. Anche i soggetti iscritti all'AIRE (Anagrafe degli Italiani Residenti all'Estero) di un Comune della regione, che intendono rientrare in Italia, possono presentare domanda di assegnazione di un alloggio popolare.

b) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel territorio regionale delle Marche da almeno 5 anni consecutivi.

c) avere la residenza o prestare attività lavorativa nel Comune in cui si concorre per l'assegnazione (Comune di Polverigi).

d) non essere titolari di una quota superiore al 25% del diritto di proprietà o altro diritto reale di godimento su una abitazione, ovunque ubicata, adeguata alle esigenze del nucleo familiare che non sia stata dichiarata inagibile dalle autorità competenti ovvero, per abitazioni situate in territorio nazionale, che non risulti unita collabente ai fini del pagamento delle imposte comunali sugli immobili. Il requisito si considera posseduto nel caso in cui il titolare del diritto reale non abbia la facoltà di godimento dell'abitazione per effetto del provvedimento giudiziario. Il requisito della non titolarità di una abitazione adeguata alle esigenze del nucleo familiare viene attestato dai richiedenti mediante produzione di conforme certificato ISEE come stabilito dalla Regione Marche con DGR n. 391 dell'8 aprile 2019. Nell'ipotesi in cui più persone appartenenti allo stesso nucleo familiare siano titolari di una quota di tali diritti su una medesima abitazione, si deve procedere alla somma delle suddette quote.

e) avere un reddito del nucleo familiare, calcolato secondo i criteri stabiliti dalla normativa statale vigente in materia di ISEE, non superiore al limite determinato per l'anno 2022 con D.D.P.F. Urbanistica, Paesaggio ed Edilizia n. 3 del 17/01/2022 pari a **€ 12.202,00 di valore ISEE**. Tale limite è aumentato del 20 per cento per le famiglie monopersonali.

In caso di dichiarazione ISEE con redditi pari a zero, per l'attribuzione del punteggio l'interessato dovrà produrre apposita dichiarazione attestante le fonti di sostentamento del nucleo familiare, la quale sarà valutata dalla Commissione preposta.

Per nucleo familiare si intende quello composto dal richiedente, dal coniuge non legalmente separato, dai soggetti con i quali convive e da quelli considerati a suo carico ai fini IRPEF, salva l'ipotesi in cui un componente, a esclusione del coniuge non legalmente separato, intenda costituire un nucleo familiare autonomo. Non fanno parte del nucleo familiare le persone conviventi per motivi di lavoro. La convivenza è attestata dalla certificazione anagrafica che dimostra la sussistenza di tale stato di fatto da almeno due anni antecedenti la scadenza dei singoli bandi. Tale limite temporale non è richiesto in caso di incremento naturale della famiglia ovvero derivante da adozione e tutela.

Per la definizione del nucleo familiare ai fini ISEE valgono le disposizioni di cui alla normativa vigente.



f) non aver avuto precedenti assegnazioni in proprietà o con patto di futura vendita di alloggio realizzato con contributi pubblici o precedenti finanziamenti agevolati in qualunque forma concessi dallo Stato o da Enti Pubblici, salvo che l'alloggio non sia più utilizzabile o sia perito senza aver dato luogo a indennizzo o a risarcimento del danno.

g) non aver riportato, negli ultimi dieci anni, condanna per delitti non colposi per i quali la legge prevede la pena detentiva non inferiore nel massimo edittale a due anni, a seguito di sentenza passata in giudicato ovvero di patteggiamento ai sensi dell'art. 444 del Codice di procedura penale.

2. I requisiti devono essere posseduti dal richiedente e, limitatamente a quelli di cui alle lettere d) e f), anche da tutti i componenti del nucleo familiare al momento della presentazione della domanda e debbono permanere al momento dell'assegnazione e successivamente nel corso della locazione.

ART. 3 - MODALITÀ DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

1. La domanda di partecipazione al Bando di concorso per l'assegnazione di alloggi di Edilizia Residenziale Pubblica sovvenzionata per il **Comune di Polverigi** deve essere presentata in bollo e redatta utilizzando esclusivamente il modello predisposto dall'Unione Terra dei Castelli e in distribuzione gratuita per tutto il periodo di pubblicazione del bando **presso l'Ufficio Servizi Sociali** sito nella sede comunale di Polverigi nonché scaricabile dal sito internet istituzionale dell'Unione Terra dei Castelli www.unionecastelli.it
2. La domanda e le relative dichiarazioni sostitutive di atto di notorietà sottoscritte dal richiedente dovranno essere compilate in ogni parte e in modo tale da rendere chiaro quali siano i requisiti posseduti, barrando specificatamente la casella corrispondente alla condizione richiesta.
3. **La mancata sottoscrizione ovvero la mancata allegazione della fotocopia di documento di identità del dichiarante danno luogo a esclusione.**
4. La domanda dovrà, altresì, contenere ogni elemento utile e documentazione probatoria per l'attribuzione dei punteggi invocati dal richiedente laddove tali dati non siano già in possesso del Comune di Polverigi per le funzioni istituzionali assolte.

ART. 4 - PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE

1. La domanda deve essere consegnata all'Ufficio Protocollo dell'Unione Terra dei Castelli - Piazza Umberto I - 60020 Polverigi **entro il giorno 25 luglio 2022 a pena di esclusione.**
2. La domanda, in regola con le norme sul bollo, può essere consegnata a mano presso i competenti uffici comunali ovvero spedita con raccomandata A.R. o via PEC all'indirizzo comuni.unionecastelli@emarche.it. In tali ultimi casi, per la verifica del termine di presentazione fa fede il timbro postale di spedizione ovvero la data e l'ora della ricevuta di accettazione della PEC.

ART. 5 - SUBENTRO NELLA DOMANDA

In caso di decesso dell'aspirante assegnatario subentrano nella domanda i componenti del nucleo familiare così come definito dall'art. 2, comma 1 lettera c) della L.R. n. 36/2005 nel seguente ordine: coniuge o convivente *more uxorio*, figli, ascendenti, discendenti, collaterali, affini.



L'Unione Terra dei Castelli, avuta notizia del decesso, invita tali soggetti a confermare la domanda presentata.

In caso di separazione, il coniuge diverso dal firmatario può subentrare nella domanda nei seguenti casi:

- previo accordo tra i coniugi medesimi;
- se stabilito dal giudice in sede di separazione.

ART. 6 - ISTRUTTORIA E GRADUATORIA PROVVISORIA DELLE DOMANDE

L'Istruttoria è volta alla formazione della graduatoria provvisoria di assegnazione, con la quale si verificano le condizioni di ammissibilità delle domande e si assegnano i punteggi in conformità a quanto previsto dal presente regolamento e in conformità del Bando di concorso.

L'Unione Terra dei Castelli procede all'istruttoria delle domande pervenute verificando la completezza e la regolarità della compilazione delle stesse e l'esistenza della documentazione richiesta.

A tal fine richiede agli interessati le informazioni o la documentazione mancante nella domanda fissando un termine perentorio di 10 giorni per la loro presentazione dalla data di ricevimento della lettera raccomandata A.R. La mancata presentazione della documentazione richiesta comporterà:

- per i requisiti previsti per l'accesso, l'esclusione della domanda;
- per gli altri casi, la mancata attribuzione del relativo punteggio.

ART. 7 - PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA PROVVISORIA E PRESENTAZIONE DI OSSERVAZIONI

1. La graduatoria provvisoria, contenente l'indicazione del punteggio conseguito, sarà pubblicata, nel rispetto della vigente normativa in materia di *privacy* e riservatezza, mediante affissione all'Albo Pretorio informatico dell'Unione Terra dei Castelli e del Comune di Polverigi. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente l'indicazione del punteggio conseguito, dell'eventuale documentazione mancante, dei modi e dei termini (15 giorni dal ricevimento della comunicazione) per la presentazione di osservazioni e di quant'altro ritenuto utile ai fini della compilazione della graduatoria definitiva.

2. Ai concorrenti esclusi dalla graduatoria provvisoria verrà fornita specifica informativa scritta per garantire la presentazione di controdeduzioni sempre nel termine massimo di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione.

ART. 8 - PRIORITÀ

In caso di parità di punteggio viene data precedenza nella collocazione in graduatoria e nell'ordine alle domande che abbiano conseguito punteggi per le seguenti condizioni:



- a) alloggio da rilasciarsi per motivi di cui all'art. 12, lett. B) punto 6 del Regolamento;
- b) alloggio improprio;
- c) alloggio procurato a titolo precario;
- d) alloggio inadeguato al nucleo familiare;
- e) presenza di portatori di handicap nel nucleo familiare;
- f) presenza di minori nel nucleo familiare.

Se continua a permanere la parità di condizioni viene data precedenza alle famiglie con valore ISEE più basso. In caso di ulteriore parità si procede a sorteggio.

ART. 9 - GRADUATORIA DEFINITIVA

1. Esaminate le osservazioni e le controdeduzioni, acquisita l'eventuale nuova documentazione attestante il ricorrere delle condizioni di punteggio, la Commissione formula la graduatoria definitiva per l'assegnazione degli alloggi di ERP sovvenzionata.
2. La graduatoria così formulata viene approvata con Atto di Giunta e viene pubblicata all'Albo Pretorio dell'Unione Terra dei Castelli e del Comune di Polverigi per 15 giorni.
3. Di essa si dà altresì notizia ai concorrenti tramite comunicazione scritta contenente la posizione in graduatoria e l'indicazione del punteggio conseguito.
4. Tale graduatoria ha validità di due anni dalla data di pubblicazione all'Albo Pretorio. Scaduto tale termine, la graduatoria decade automaticamente.

ART. 10 - GRADUATORIA SPECIALE

1. In base all'art. 20 del Regolamento di Ambito per l'assegnazione di alloggi di edilizia residenziale pubblica e per gli effetti della deliberazione dell'Unione Terra dei Castelli n. 38 del 01/06/2022, i richiedenti appartenenti alla seguente categoria speciale:

- i nuclei familiari composti da soggetti di età non superiore a 35 anni alla data di pubblicazione del bando;

saranno collocati d'ufficio in una graduatoria speciale, efficace per il secondo anno di validità della graduatoria, con il medesimo punteggio assegnato nella graduatoria generale ai fini dell'assegnazione di alloggi a loro riservati, ai sensi dell'art. 14 della legge n. 36/2005, nella quota annuale del 25% degli alloggi disponibili nel territorio comunale al raggiungimento dell'unità degli alloggi disponibili nel periodo di efficacia della graduatoria, così come stabilito dalla Delibera di Giunta dell'Unione Terra dei Castelli n. 38 del 01/06/2022.

ART. 11 - VERIFICA DEI REQUISITI E DEI PUNTEGGI



Prima dell'assegnazione l'Unione accerta la permanenza in capo all'aspirante assegnatario e al suo nucleo familiare dei requisiti prescritti per l'assegnazione di cui all'art. 7 del presente Regolamento.

Il mutamento delle condizioni soggettive e oggettive dei concorrenti non influisce sulla collocazione in graduatoria, sempreché permangano i requisiti, a eccezione della nuova situazione abitativa che determina la perdita del punteggio in relazione a “alloggio improprio”, “alloggio antigienico”, “alloggio inadeguato” di cui all'art. 12 lett. B. punti 1), 2) e 3) del Regolamento.

La perdita dei requisiti e il mutamento della condizione abitativa vengono contestati dall'Unione con lettera raccomandata A.R.; l'interessato entro 10 giorni dal ricevimento della medesima può proporre le proprie controdeduzioni. La documentazione viene quindi trasmessa alla Commissione che decide in via definitiva nei successivi 15 giorni, respingendo le contestazioni dell'Ufficio preposto all'istruttoria o escludendo il concorrente dalla graduatoria o mutandone la posizione. In quest'ultimo caso la Commissione procede alla ricollocazione in graduatoria secondo i criteri di priorità stabiliti per la formazione della graduatoria medesima.

ART. 12 - SCELTA DELL'ALLOGGIO E ASSEGNAZIONE

In base alla disponibilità degli alloggi gli aspiranti assegnatari vengono convocati dall'Unione per la scelta dell'appartamento, la quale viene compiuta per iscritto dall'assegnatario o da persona da questi delegata. In caso di mancato esercizio della facoltà di scelta l'alloggio viene individuato dall'Unione tra quelli disponibili e comunicato all'aspirante assegnatario con raccomandata A/R. Il mancato riscontro a tale comunicazione, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

L'assegnazione viene effettuata in base all'ordine stabilito dalla graduatoria e alle preferenze espresse, tenendo conto della dimensione degli alloggi, della composizione e della consistenza del nucleo familiare dell'assegnatario.

L'alloggio assegnato deve essere occupato entro 30 giorni dalla stipula del contratto di locazione. A tal fine il Comune invia all'ERAP, territorialmente competente, il provvedimento di assegnazione entro 10 giorni dalla sua adozione.

Al fine di evitare fenomeni di sottoutilizzazione degli alloggi, l'assegnazione avviene, di norma, senza superare le seguenti dimensioni della superficie utile calpestabile degli alloggi, con una tolleranza del 5 per cento:

- a) famiglie monopersonali: mq. 44;
- b) famiglie composte da due persone: mq. 59;
- c) famiglie composte da tre persone: mq. 68;
- d) famiglie composte da quattro persone: mq. 77;
- e) famiglie composte da cinque persone: mq. 94;
- f) famiglie composte da sei o più persone: mq. 105.



In situazioni particolari, anche connesse alla conformazione dell'alloggio, con provvedimento motivato, l'Unione può derogare a tali limiti. Se però il superamento del rapporto è pari o superiore a mq. 14 l'assegnazione avviene a titolo provvisorio. In tal caso l'Unione e l'ERAP competente propongono all'assegnatario soluzioni alternative entro il periodo dell'assegnazione provvisoria.

I limiti dimensionali di cui ai punti precedenti possono essere sempre superati se nel nucleo familiare dell'assegnatario sia presente un portatore di handicap con difficoltà di deambulazione tale da richiedere l'uso continuato della sedia a ruote o di analoghi ausili.

Il concorrente convocato per l'assegnazione di un alloggio può accettare un alloggio di superficie inferiore ai limiti minimi stabiliti dall'art. 2, comma 2 della L. R. 36/2005, previa accettazione scritta.

I concorrenti convocati per l'assegnazione possono rinunciare agli alloggi proposti solo per gravi e documentati motivi da valutarsi da parte dell'Unione. La rinuncia non motivata comporta la perdita del diritto all'assegnazione. In entrambe le ipotesi di perdita del diritto all'assegnazione sopra descritte, l'Unione garantisce in ogni caso il diritto al contraddittorio e, a tal fine, invita l'aspirante assegnatario a presentare osservazioni e controdeduzioni entro il termine, non inferiore a 10 giorni, assegnato dall'Unione medesima.

L'aspirante assegnatario è tenuto a esercitare il diritto di scelta dell'appartamento entro e non oltre 5 giorni dalla visita dell'alloggio proposto. Decorso inutilmente tale termine l'interessato decade dal diritto di scelta e si procederà all'assegnazione d'ufficio.

La mancata presentazione alla stipula del contratto da parte dell'assegnatario, senza giustificato motivo, equivale a rinuncia.

ART. 13 - CANONE DI LOCAZIONE

1. Il canone di locazione degli alloggi di E.R.P. viene determinato dall'Ente Regionale E.R.A.P., secondo quanto previsto dall'art. 20. *quarterdecies* della L.R. Marche n. 36/2005 e successive integrazioni e modificazioni.

ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI

1. Per quanto non previsto nel presente Bando, valgono le vigenti disposizioni in materia di edilizia residenziale pubblica ai sensi della normativa vigente.

2. Per informazioni è possibile rivolgersi all'Ufficio Servizi Sociali al numero di telefono 07190904216 oppure via email all'indirizzo sociale@unionecastelli.it.

Polverigi, 10/06/2022.

IL RESPONSABILE DEL 1° SETTORE

SECRETARIO GENERALE

Dott. Roberto Luminari

Sede: Via G. Leopardi 5, 60020 Agugliano (AN)
Codice Fiscale: 93103260423 – Partita IVA: 02253660423



**UNIONE
TERRA DEI CASTELLI**



INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - REG. UE N. 679/2019

L'Unione dei Comuni "Unione Terra dei Castelli" in qualità di titolare del trattamento tratterà i dati personali conferiti con modalità prevalentemente informatiche e telematiche per l'esecuzione dei propri compiti di interesse pubblico o comunque connessi all'esercizio dei propri pubblici poteri, ivi incluse le finalità di archiviazione, di ricerca storica e di analisi per scopi statistici. I dati saranno trattati per tutto il tempo necessario alla conclusione del procedimento-processo o allo svolgimento del servizio-attività richiesta e, successivamente alla conclusione del procedimento-processo o alla cessazione del servizio-attività, i dati saranno conservati in conformità alle norme sulla conservazione della documentazione amministrativa. I dati saranno trattati esclusivamente dal personale e dai collaboratori del titolare e potranno essere comunicati ai soggetti espressamente designati come responsabili del trattamento. Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione Europea. Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e seguenti del R.G.P.D.). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno altresì il diritto di proporre reclamo all'Autorità di controllo (Garante della Privacy) secondo le procedure previste.